DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1990

che autorizza i Paesi Bassi a prevedere un numero minimo di animali per le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(90/471/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1187/90 [2], in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1357/80, gli Stati membri possono essere autorizzati, per ragioni amministrative, a stabilire che le domande di premio abbiano ad oggetto un numero minimo di animali; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, recante modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2079/90 [4], l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa solo a determinate condizioni;

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto la suddetta autorizzazione, fissando a tre il numero di capi e osservando le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1244/82;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la fissazione, da parte dei Paesi Bassi, di un numero minimo di tre animali per le domande di premi per il mantenimento delle vacche nutrici presentate a partire dal 15 giugno 1990.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 34.
[3] GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20.
[4] GU n. L 190 del 21. 7. 1990, pag. 15.